

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3908

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MORSELLI, TREMAGLIA, TRANTINO, ZACCHERA, AMORUSO, RALLO

Riforma della politica di cooperazione allo sviluppo

Presentata il 24 giugno 1997

ONOREVOLI COLLEGHI! — La riforma della cooperazione è oramai indilazionabile, altrimenti tutta l'azione italiana relativa a questa tematica rischia di diventare inutile e non incisiva, trasmettendo addirittura un'immagine pesantemente negativa. Occorre, naturalmente, fare il punto della situazione, partendo dall'esperienza passata per poi giungere a un quadro normativo che consenta di essere all'altezza del ruolo che un Paese come l'Italia deve ricoprire all'alba del ventunesimo secolo. Le vicende giudiziarie che hanno interessato la cooperazione allo sviluppo e il vero e proprio saccheggio di ingenti somme hanno fino ad ora pesato come un macigno, in quanto, ogni qualvolta si parlava di cooperazione, per forza si sconfinava solo in vicende di mala cooperazione, ma ora, se si è d'accordo che la cooperazione internazionale è uno degli strumenti della politica estera di un Paese, è oramai giunto il momento di affrontare esaustivamente

tutta la vasta problematica relativa. Ogni politica di cooperazione degna di questo nome non può non essere finalizzata al raggiungimento di fini umanitari caritatevoli, ma deve, nel contempo, essere un agile strumento per condizionare lo sviluppo democratico di Paesi dove vi è un *deficit* in tal senso; e nello stesso tempo può divenire un importante elemento di crescita economica, commerciale, culturale, sia del Paese beneficiario sia di quello « donatore ». La cooperazione non deve quindi essere intesa solo come carità o sostegno allo sviluppo. I casi di « tangenti » all'estero operati attraverso i fondi pubblici sono indubbiamente più difficili da scoprire di quelli che hanno riguardato la nostra realtà interna, ma sono balzati prepotentemente all'attenzione delle cronache e non hanno interessato solamente le imprese italiane (che nella maggior parte dei casi sono state le stesse coinvolte nelle scure vicende nazionali) e compiacenti

esponenti di governi beneficiari, ma purtroppo anche parte dello stesso personale diplomatico e tecnico italiano preposto alla cooperazione. Logicamente non tutto quello che finora è stato fatto può essere bollato come un fallimento o una ruberia, ma il grosso degli interventi, ahimè, grida vendetta. La cooperazione d'altronde è stata gestita per la maggior parte con gli stessi criteri adottati nella gestione della spesa pubblica: affidamento di lavori a costi esorbitanti ai grandi gruppi, disinvolute revisioni prezzi in corso d'opera, spartizione geografica da parte dei partiti della « Prima Repubblica » di specifiche aree di influenza, realizzazioni inutili sotto l'aspetto socio-economico, scarsa, tardiva, e comunque del tutto precaria informazione circa l'attività di gestione dei fondi, difficoltà di accesso alle informazioni sia per il privato cittadino sia per la piccola-media impresa, costante ricorso alla trattativa privata; in definitiva l'attuazione di questo delicato e strategico strumento di politica estera è stato utilizzato dai partiti politici, da potentati industriali e *lobby* di controllo e gestioni interni allo stesso Ministero degli affari esteri. Una fotografia, ad oggi, dell'attuale stato della cooperazione italiana, offre un panorama ancora più desolante e l'immagine italiana ne trae un grave nocumento, anche in termini di capacità negoziale sullo scenario internazionale. Molti altri Paesi riescono a conseguire degli ottimi risultati stanziando molto spesso cifre molto inferiori alle nostre. Fino ad oggi la gestione della cooperazione italiana è stata nelle mani dell'alta burocrazia ministeriale, spesso supportata da apparati le cui modalità di assunzione e le cui capacità professionali sono in molti casi da dimostrare. Di qui la necessità di una profonda ed organica riforma della cooperazione.

Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si prevede la collocazione della cooperazione nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri come unica salvaguardia ad un uso non distorto degli strumenti di cooperazione, per impedire che gli stessi vengano utilizzati come mezzo di finanziamento improprio e al tempo stesso

tale collocazione garantisce raccordo con le linee di politica estera del Paese, senza che ciò divenga subalternità o strumentalizzazione di una o più parti politiche.

La passata esperienza della cooperazione insegna inoltre che senza le strutture forti di controllo, il più possibile autonome da pressioni lobbistiche, c'è il forte rischio che il controllo si attenui e che i finanziamenti si trasformino in vero e proprio sperpero di denaro pubblico.

Questa norma si qualifica come il punto più forte della proposta e la distingue da tutte le altre, specialmente dalle proposte che vogliono demandare le competenze ad una fantomatica agenzia che moltiplicherebbe in modo incredibile il rischio di distrazione o uso improprio delle risorse e dei progetti.

L'agenzia, inoltre, sarebbe uno strumento fuori dal controllo politico e parlamentare e ciò non farebbe che accrescere (con inevitabile presenza di nomine lottizzate) i rischi di conflitto con le altre strutture dello Stato.

L'articolo 1, poi, detta le finalità della cooperazione.

Con l'articolo 2 si precisano i meccanismi di finanziamento e si indicano i metodi trasparenti per attuare una programmazione delle risorse insieme alla scelta delle priorità, scelta delicatissima e densa di conseguenze che va assolutamente tenuta presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 2 poi passa in rassegna i programmi e le tipologie di intervento, dando organicità a tutta la materia.

L'articolo 3 fissa i compiti della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e, tramite il CIPE, prevede gli interventi di programmazione, deliberazione e verifica dei progetti.

L'articolo 4 è un articolo tecnico che definisce, per gli aspetti di competenza, il ruolo del Ministero del tesoro, mentre il successivo articolo 5 definisce il Mediocredito centrale come la banca di cooperazione allo sviluppo.

Importantissima questa previsione perché dà la possibilità tecnica di garantire un supporto finanziario ai progetti e ai

programmi, superando fasi artigianali improprie e di controllo fin qui esistenti.

Si delineano, altresì, in questo articolo le forme che possono assumere « crediti di aiuto ».

Importanti le previsioni dell'articolo 6 perché promuovono la costituzione di imprese miste nei Paesi in via di sviluppo.

In passato, la politica di cooperazione troppo spesso è stata di mera assistenza, mentre è ora che decolli una vera e propria politica di sviluppo delle imprese e dell'economia con sinergie locali.

L'articolo 7 regola i contributi volontari dell'Italia agli organismi internazionali. Vengono istituite due categorie:

a) per spese di finanziamento;

b) per progetti bilaterali, multilaterali, eccetera.

Viene, altresì, prevista la rendicontazione di tali contributi.

Importante è la previsione di utilizzo di personale italiano in detti progetti, altrimenti si rischia di rimanere subalterni ai disegni egemonici di altri Paesi.

L'articolo 8 prevede quale organismo tecnico il Comitato direzionale, in cui le varie componenti trovano equilibrio, e ne fissa i compiti, ed in particolare i compiti di:

a) indirizzo;

b) approvazione dei programmi;

c) eventi calamitosi;

d) nomina di esperti;

e) pareri sui crediti di aiuto.

L'articolo 9 definisce gli interventi straordinari, mentre l'articolo 10 delinea il nuovo assetto dell'Unità tecnica centrale, individuando due tipi di esperti:

a) personale esperto della pubblica amministrazione;

b) personale esperto a contratto.

Questa sottolineatura è particolarmente importante in quanto si è dovuto osservare

che il personale esperto con contratto di diritto privato, con la spada di Damocle del rinnovo del contratto, non ha la necessaria autonomia che consente di resistere a pressioni e/o lusinghe, mantenendo la fermezza necessaria a compiti di controllo, mentre può essere utilmente impiegato per tutte le fasi tecniche, per la programmazione, eccetera. È infatti errato dare a personale a cui non è assicurata la necessaria indipendenza compiti di controllo che portano a dover confliggere con uffici, servizi o altri enti. È gravissimo, in tal senso, che il progetto attuale di riforma della cooperazione, con l'introduzione dell'agenzia, non venga visto quale è: indebolisce il controllo, creando pericolose commistioni tra i tecnici e momento di verifica gestionale. Ciò consente di affermare che detto progetto si basa su una logica lottizzatoria e spartitoria pericolosissima.

L'articolo 11 prevede gli uffici del Dipartimento della cooperazione nei Paesi in via di sviluppo assolutamente indispensabili per seguire *in loco* lo sviluppo e l'esito dei programmi.

L'articolo 12 tende a razionalizzare la situazione caotica del personale del Dipartimento della cooperazione a cui da anni non si vuole dare risposta positiva.

È impensabile, infatti, tenere il 70 per cento del personale in posizione precaria, violando diritti acquisiti e norme statali, ma soprattutto i principi costituzionali della buona amministrazione. L'articolo ne prevede, pertanto, la sistemazione definitiva superando la logica clientelare di precariato.

I seguenti articoli, dal 13 al 22, dettano le norme tecniche per il personale e per il trattamento economico e normativo dello stesso.

Importante l'articolo 23 che si riferisce alle organizzazioni non governative che possono ottenere riconoscimento di idoneità dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dettando in proposito norme semplici, ma al tempo stesso efficaci per garantire la serietà delle organizzazioni non governative. Il successivo articolo 24 de-

termina i finanziamenti fino al 50 per cento dell'importo delle iniziative programmate.

L'articolo 31 istituisce una banca dati presso il Dipartimento della cooperazione per seguire direttamente le attività di cooperazione; ciò serve a dare trasparenza ad

un settore in cui non si riesce ad avere né un quadro chiaro delle spese né dei programmi in attuazione o conclusi.

L'articolo 32, infine, prevede le modalità di funzionamento del fondo per la cooperazione da stabilirsi con la legge finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, di seguito denominato « Dipartimento ».

2. La cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, ispirandosi ai principi sanciti dalle Nazioni unite e dalle convenzioni tra l'Unione europea ed i Paesi ACP (Africa-Caraibi-Pacifico).

3. La cooperazione allo sviluppo è volta al soddisfacimento dei bisogni primari ed in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei Paesi in via di sviluppo. La cooperazione allo sviluppo deve essere altresì finalizzata al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia ed al sostegno della promozione della donna.

4. La cooperazione allo sviluppo comprende le iniziative pubbliche e private, impostate e attuate nei modi previsti dalla presente legge e collocate prioritariamente nell'ambito di programmi plurisettoriali concordati in appositi incontri intergovernativi con i Paesi beneficiari su base pluriennale e secondo criteri di concentrazione geografica.

5. Rientrano nella cooperazione allo sviluppo gli interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni.

6. Gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati direttamente o indirettamente per finanziare attività di carattere militare.

ART. 2.

(Attività di cooperazione).

1. L'attività di cooperazione allo sviluppo è finanziata a titolo gratuito e con crediti a condizioni particolarmente agevolate. Essa può essere svolta sul piano bilaterale, multilaterale e multibilaterale.

2. Gli stanziamenti destinati alla realizzazione di tale attività sono determinati con legge finanziaria. Annualmente viene allegata allo stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione previsionale e programmatica del Direttore generale del Dipartimento, contenente, fra l'altro, le proposte e le motivazioni per la ripartizione delle risorse finanziarie, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo e la indicazione degli strumenti di intervento.

3. Nell'attività di cooperazione rientrano:

a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e la costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;

b) la partecipazione, anche finanziaria, all'attività e al capitale di organismi, banche e fondi internazionali, impegnati nella cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, nonché nell'attività di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea;

c) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo, già in posizione di comando

presso il Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, inserito nei ruoli organici del Dipartimento;

d) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo *in loco*, in altri Paesi in via di sviluppo e in Italia. In quest'ultimo caso, finito il periodo di formazione, i cittadini dei Paesi in via di sviluppo devono rientrare nei loro Paesi di origine;

e) il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei Paesi in via di sviluppo;

f) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;

g) l'adozione di programmi di riconversione agricola per ostacolare la produzione della droga nei Paesi in via di sviluppo;

h) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo con particolare riguardo a quelli tra i giovani;

i) la realizzazione di interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica ai fini del trasferimento di tecnologie appropriate nei Paesi in via di sviluppo;

l) l'adozione di strumenti e interventi anche di natura finanziaria che favoriscano gli scambi tra Paesi in via di sviluppo, la stabilizzazione dei mercati regionali ed interni e la riduzione dell'indebitamento, in armonia con i programmi e l'azione dell'Unione europea;

m) il sostegno a programmi che favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni ai processi di democrazia e sviluppo dei Paesi beneficiari.

4. Le attività di cui alle lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* ed *h)*, del comma 3 possono essere attuate in conformità con quanto previsto dall'articolo 3, anche utilizzando le strutture pubbliche delle regioni, delle province autonome, degli enti locali, enti pubblici e privati.

5. Le strutture di cui al comma 4 possono avanzare proposte al Dipartimento. Il Comitato direzionale di cui all'articolo 8, ove ne ravvisi l'opportunità, autorizza la stipula di apposite convenzioni con le suddette strutture pubbliche o private.

ART. 3.

(Presidenza del Consiglio dei ministri e funzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica in materia di cooperazione).

1. La politica della cooperazione allo sviluppo è di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro degli affari esteri.

2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ha il compito della determinazione degli indirizzi generali della cooperazione allo sviluppo e le conseguenti funzioni di programmazione e coordinamento.

3. Per l'esercizio delle funzioni in materia di cooperazione di cui al comma 2 il CIPE è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dai Ministri degli affari esteri, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero, sono emanate, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, norme per la composizione ed il funzionamento della segreteria del CIPE, competente in materia di cooperazione allo sviluppo.

4. Su richiesta del suo Presidente, il CIPE, di volta in volta, può essere integrato da altri Ministri in relazione alle materie all'ordine del giorno.

5. Per l'esercizio delle funzioni relative all'attuazione della presente legge, il CIPE si riunisce almeno quattro volte l'anno.

6. Il CIPE in materia di cooperazione allo sviluppo:

a) stabilisce, successivamente all'approvazione della legge finanziaria e dello stato di previsione della spesa del Dipartimento, gli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo dell'Italia e determina le priorità per aree geografiche, settori e strumenti di intervento, nonché la ripartizione di massima delle disponibilità finanziarie per la cooperazione multilaterale e bilaterale e, nell'ambito di quest'ultima, per gli interventi straordinari;

b) delibera in materia di iniziative di cooperazione allo sviluppo che, per la loro articolazione e dimensione finanziaria, il Presidente ritenga opportuno sottoporre al suo esame;

c) verifica periodicamente lo stato di attuazione e gli esiti dell'attività di cooperazione e approva annualmente una relazione predisposta dal Direttore generale del Dipartimento ed approvata dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla politica di cooperazione svolta nell'esercizio finanziario precedente. La relazione deve essere corredata da analisi e valutazioni, anche sulla base di specifici documenti, per quanto riguarda i singoli Paesi, sulla tipologia dei programmi, sul loro stato di attuazione, sugli obiettivi, sul costo e sugli esiti dei singoli progetti bilaterali, multilaterali, multilaterali, ordinari e straordinari, nonché di quelli delle organizzazioni non governative. Tale relazione deve essere inviata al Parlamento precedentemente all'esame della legge finanziaria.

ART. 4.

(Competenza del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica).

1. Il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, in

conformità dei criteri stabiliti dal CIPE in materia di cooperazione allo sviluppo e di intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale, e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi, nonché la concessione dei contributi obbligatori agli altri organismi multilaterali di aiuto ai Paesi in via di sviluppo.

ART. 5.

(Mediocredito centrale).

1. Il Mediocredito centrale è la banca della Cooperazione allo Sviluppo.

2. Esso funge da ufficio di ragioneria della cooperazione.

3. Il Mediocredito centrale gestisce sia i capitoli di spesa inerenti la cooperazione, ivi compresi i contributi obbligatori, nonché i fondi stanziati da enti pubblici, enti locali, enti territoriali, enti privati e privati atti a finanziare programmi e progetti di cooperazione.

4. Il Mediocredito centrale dà il nullaosta amministrativo a progetti e programmi che dovranno essere finanziati e provvede alle eventuali assicurazioni presso la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE). Provvede, inoltre, alla stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici, enti privati ed aziende.

5. Il Mediocredito centrale funge da cassiere per il Dipartimento.

6. Il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, previa delibera del CIPE, autorizza il Mediocredito centrale a concedere anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti, finanziamenti agevolati a valere sul Fondo di rotazione costituito presso di esso.

7. Oltre a quanto previsto dall'articolo 13, secondo comma, del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito dalla legge 25 luglio 1956, n. 786, il Ministro del commercio con l'estero, sentito il Diparti-

mento, delega la competenza di cui all'articolo 13, primo comma, lettera *d*), del citato decreto-legge n. 476 del 1956, convertito dalla legge n. 786 del 1956, al Me-diocredito centrale in ordine alle operazioni finanziarie con crediti di aiuto o con crediti misti.

8. I crediti di aiuto, anche quando sono associati ad altri strumenti finanziari, quali doni, crediti agevolati all'esportazione, crediti a condizioni di mercato, possono essere concessi solamente per progetti e programmi di sviluppo rispondenti alle finalità della presente legge. Nel Fondo di rotazione di cui al comma 6 confluiscono gli stanziamenti già effettuati ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, e della legge 3 gennaio 1981, n. 7.

9. Ove richiesto dalla natura dei progetti e programmi di sviluppo, i crediti di aiuto possono essere destinati, in particolare nei Paesi a più basso reddito, anche al finanziamento di parte dei costi locali e di eventuali acquisti in Paesi terzi di beni inerenti ai progetti approvati e per favorire l'accrescimento della cooperazione tra Paesi in via di sviluppo.

ART. 6.

(Imprese miste nei Paesi in via di sviluppo).

1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 5, comma 6, e con le stesse procedure, possono essere concessi crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo con partecipazione di investitori pubblici o privati del Paese destinatario nonché di altri Paesi.

2. Il CIPE stabilisce:

a) la quota del Fondo di rotazione che può annualmente essere impiegata a tale scopo;

b) i criteri per la selezione delle iniziative di cui al comma 1, tenendo conto, oltre che delle generali priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana, an-

che delle garanzie offerte dai Paesi destinatari a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mirano a privilegiare la creazione di occupazione e di valore aggiunto locale;

c) le condizioni a cui possono essere concessi i crediti.

3. La quota di cui al comma 2, lettera a), viene gestita dal Mediocredito centrale. Allo stesso è affidata la valutazione, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo.

ART. 7.

(Contributi volontari a organismi internazionali).

1. I contributi volontari che il Dipartimento eroga in favore degli organismi internazionali si suddividono in:

a) contributo volontario per spese di funzionamento dell'organismo e quindi non soggetto a rendicontazione tecnico-amministrativa;

b) contributo volontario per partecipazione del Governo italiano, per il tramite del Dipartimento, a programmi o progetti bilaterali, multilaterali e multilaterali o promossi dagli organismi stessi. Essi devono essere valutati dagli uffici tecnici ed amministrativi del Dipartimento e avere il regolare nullaosta dal Comitato direzionale di cui all'articolo 8. Tale contributo è soggetto a regolare rendicontazione da parte dell'organismo stesso secondo le leggi italiane ed è sottoposto ai controlli successivi ed in corso di utilizzazione da parte di funzionari del Dipartimento stesso. Tali programmi o progetti devono prevedere l'utilizzazione di personale italiano in proporzione al contributo erogato. È facoltà del Dipartimento, nel caso di inadempienza dell'organismo, sospendere il contributo e richiedere, ove necessario, la restituzione delle somme versate. Nel caso in cui si tratti di contributi per la realizzazione di opere o acquisto di vari generi l'organismo, di concerto con il Diparti-

mento, indice gare di appalto o licitazione privata secondo le normative italiane vigenti.

ART. 8.

(Comitato direzionale).

1. È istituito, presso il Dipartimento, il Comitato direzionale.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri, dal Segretario generale della programmazione economica del Ministero del bilancio, dal Direttore generale del tesoro, dal Direttore generale delle valute del Ministero del commercio con l'estero, dal Direttore generale del Mediocredito centrale, dal Direttore generale dell'ufficio italiano cambi, dal Ragioniere generale dello Stato e da due deputati e due senatori e relativi supplenti, eletti, rispettivamente, dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze, tra i componenti delle Commissioni affari esteri dei due rami del Parlamento.

3. I membri del Comitato direzionale possono farsi rappresentare da loro sostituti all'uopo designati.

4. Il Comitato direzionale:

a) definisce le direttive per l'attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera *a)*, e delibera la programmazione annuale delle attività da realizzare ai sensi della presente legge;

b) approva le iniziative di cooperazione;

c) approva la costituzione degli uffici del Dipartimento all'estero e le modalità per la loro formazione;

d) delibera di volta in volta circa l'esistenza dei presupposti per attivare gli interventi di cui all'articolo 9, ad eccezione di quelli derivanti da casi di calamità;

e) approva i nominativi del personale ed eventuali esperti esterni da inviare nei

Paesi in via di sviluppo per periodi superiori a quattro mesi;

f) esprime il parere sulle iniziative suscettibili di essere finanziate con crediti di aiuto;

g) delibera in merito ad ogni questione che il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuno sottoporre al suo vaglio.

5. Le delibere del Comitato direzionale sono pubbliche e ne viene data notizia mediante apposito bollettino nonché pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

6. Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo, il Comitato direzionale dispone di una segreteria composta da tre funzionari del Dipartimento e di un nucleo di valutazione tecnica, composto da cinque esperti di ruolo scelti nell'ambito del personale di cui all'articolo 12, il quale redige una relazione scritta di tutte le proposte pervenute e reputate non idonee.

7. Con propria delibera, il Comitato nomina i componenti della segreteria e del nucleo di valutazione tecnica e definisce i rispettivi criteri organizzativi e compiti.

ART. 9.

(Interventi straordinari).

1. Sono considerati interventi straordinari:

a) l'invio di missioni di soccorso, la cessione di beni, attrezzature e derrate alimentari, la concessione di finanziamenti in via bilaterale;

b) l'avvio di interventi imperniati principalmente sulla sanità e la messa in opera delle infrastrutture di base, soprattutto in campo agricolo e igienico sanitario, indispensabili per l'immediato soddisfacimento dei bisogni fondamentali dell'uomo in aree colpite da calamità, da carestie e da fame, e caratterizzate da alti tassi di mortalità;

c) la realizzazione *in loco* di sistemi di raccolta, stoccaggio, trasporto e distribuzione di beni, attrezzature e derrate;

d) l'impiego d'intesa con tutti i Ministeri interessati, gli enti locali e gli enti pubblici, dei mezzi e del personale necessario per la tempestiva attuazione di quanto previsto alle lettere a), b) e c) del presente articolo;

e) l'utilizzazione di organizzazioni non governative ritenute idonee ai sensi della presente legge, di concerto con il Dipartimento.

2. Gli interventi derivanti da calamità possono essere effettuati d'intesa con il Dipartimento della protezione civile il quale, con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, pone a disposizione personale specializzato e mezzi idonei per farvi fronte. I relativi oneri sono a carico del Fondo di cooperazione amministrato dal Dipartimento.

3. Le attività di cui al presente articolo sono affidate ad apposita unità operativa del Dipartimento.

ART. 10.

(Unità tecnica centrale).

1. A supporto dell'attività del dipartimento e limitatamente allo svolgimento dei compiti di natura tecnica relativi alle fasi di individuazione, istruttoria, formulazione, valutazione, gestione e controllo dei programmi, delle iniziative e degli interventi di cooperazione, nonché per le attività di studio e ricerca nel campo della cooperazione allo sviluppo, è istituita l'Unità tecnica centrale.

2. L'organico dell'Unità tecnica centrale è costituito da personale esperto inserito nei ruoli tecnici del Dipartimento proveniente dal Ministero degli affari esteri — Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, già a contratto a termine di na-

tura privata, nonché del personale esperto proveniente da altri Ministeri, enti pubblici, enti locali, enti territoriali, personale della scuola già in posizione di comando o fuori ruolo ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

3. Nel caso in cui il personale proveniente dal Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, non sia sufficiente, è fatto obbligo al Dipartimento, ove possibile, di reperire il personale tecnico e amministrativo mancante presso altri Ministeri, enti pubblici, enti locali, enti territoriali, che abbiano messo in mobilità il proprio personale. Nel caso in cui non fosse possibile reperire il personale mancante nei modi di cui al presente comma, è indetto, presso il Dipartimento, pubblico concorso. In tal caso una percentuale di posti è riservata a funzionari di cittadinanza italiana che svolgono o abbiano svolto attività di cooperazione presso organizzazioni internazionali e comunitarie per almeno due anni.

4. Gli esperti tecnici e il personale amministrativo sono impiegati anche negli uffici all'estero del Dipartimento.

ART. 11.

(Uffici del Dipartimento nei paesi in via di sviluppo).

1. Gli uffici del Dipartimento all'estero sono istituiti nei Paesi in via di sviluppo dichiarati prioritari dal Dipartimento stesso con accreditamento presso i Governi interessati nel quadro degli accordi di cooperazione.

2. Gli uffici del Dipartimento all'estero sono costituiti da esperti di ruolo dell'Ufficio tecnico centrale e da personale tecnico amministrativo del Dipartimento, nonché da personale esecutivo ed ausiliario assumibile *in loco* con contratti a tempo determinato e secondo le leggi vigenti nel Paese.

3. I compiti degli uffici all'estero del Dipartimento consistono:

a) nella predisposizione e nell'invio al Dipartimento di relazioni, di dati e di ogni

elemento di informazione utile all'individuazione, all'istruttoria e alla valutazione delle iniziative di cooperazione suscettibili di finanziamento;

b) nella predisposizione e nell'invio al Dipartimento di relazioni, di dati e di elementi di informazione del Paese di accreditamento e sulla cooperazione allo sviluppo ivi promossa e attuata anche da altri Paesi e da organismi internazionali;

c) nella supervisione e nel controllo tecnico e amministrativo delle iniziative di cooperazione in atto;

d) nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna delle attrezzature e dei beni inviati dal Dipartimento per la cooperazione;

e) nell'espletamento di ogni altro compito atto a garantire il buon andamento delle iniziative di cooperazione nel Paese.

4. Ciascun ufficio all'estero del Dipartimento è diretto da un funzionario coadiuvato da personale amministrativo del Dipartimento stesso che risponde, anche per quanto riguarda l'amministrazione dei fondi, agli uffici centrali di controllo del Dipartimento.

5. Gli uffici all'estero sono dotati dal Dipartimento di fondi e delle attrezzature necessarie per l'espletamento dei compiti ad essi affidati.

ART. 12.

(Personale del Dipartimento).

1. Il personale del Dipartimento è composto da:

a) personale amministrativo proveniente dal Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo già in posizione di comando ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

b) esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato nonché esperti inseriti nei ruoli tecnici del Dipartimento

provenienti da altre pubbliche amministrazioni, con precedenza di inquadramento per quelli già in posizione di comando presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, assunti o comandati ai sensi della legge n. 49 del 1987;

c) personale delle amministrazioni statali, degli enti pubblici non economici, degli enti locali e degli enti territoriali, posto in mobilità;

d) fino a cinque funzionari della carriera diplomatica collocati a disposizione per incarichi speciali da svolgere presso il Dipartimento.

ART. 13.

(Invio in missione).

1. Il personale inviato in missione all'estero per periodi superiori a quattro mesi in relazione a progetti di cooperazione allo sviluppo è scelto tra:

a) il personale del Dipartimento;

b) il personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici non economici, dagli enti locali e dagli enti territoriali comandato presso il Dipartimento.

ART. 14.

(Diritto di emolumenti aggiuntivi).

1. Il personale inviato in missione all'estero ai sensi dell'articolo 13 non può percepire nel Paese di impiego alcuna integrazione al trattamento economico corrisposto dal Dipartimento.

ART. 15.

(Attestato).

1. Al termine del servizio prestato all'estero dal personale non di ruolo del Dipartimento per programmi o progetti di cooperazione, su richiesta degli interessati,

il Dipartimento provvede a rilasciare un apposito attestato da cui risultino la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato.

2. L'attestato di cui al comma 1 costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato a servizi presso la pubblica amministrazione:

a) nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato degli enti pubblici, enti locali e enti territoriali;

b) nell'ammissione agli impieghi privati, compatibilmente con le disposizioni generali sul collocamento.

3. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate in un Paese in via di sviluppo dal personale di cui al comma 1 sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

ART. 16.

(Utilizzazione di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni).

1. Il Dipartimento può avvalersi di personale comandato da altre pubbliche amministrazioni.

2. Il personale di cui al comma 1 è messo a disposizione del Dipartimento:

a) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per il personale dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) con decreto del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri, per il personale dipendente da altre amministrazioni dello Stato;

c) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con l'ente pubblico interessato, per il personale dipendente di enti pubblici.

3. La messa a disposizione dei magistrati ordinari è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Durante il collocamento a disposizione il personale continua a percepire gli assegni fissi e continuativi spettanti per l'intero a carico dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, ad eccezione delle quote di aggiunta di famiglia, della indennità integrativa speciale, delle indennità inerenti a specifiche funzioni ed incarichi ovvero connesse a determinate condizioni ambientali, e comunque degli emolumenti legati all'effettiva prestazione del servizio in Italia.

5. La durata di ogni incarico non può essere inferiore a quattro mesi né superare i quattro anni e deve essere indicata nei decreti di collocamento a disposizione. Solo in caso di comprovate necessità del programma di cooperazione nel quale il personale è impegnato, può essere disposta la proroga del predetto termine da parte del Comitato direzionale. Decorso tale termine, nessun nuovo incarico può essere conferito alla medesima persona ai sensi del presente articolo se non per un programma diverso da quello precedentemente svolto.

6. Il Ministro della pubblica istruzione può autorizzare docenti e ricercatori delle università italiane ad usufruire di un congedo con assegni per la durata dell'incarico conferito ai sensi del presente articolo per esercitare attività di cooperazione allo sviluppo.

ART. 17.

(Dipendenti di enti pubblici).

1. Gli enti pubblici, previo nullaosta delle amministrazioni vigilanti, compresi le strutture del servizio sanitario nazionale,

gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, di intesa con il Dipartimento, possono collocare in aspettativa, per un periodo non superiore all'incarico, il personale da essi autorizzato all'espletamento di compiti di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

2. Il personale collocato in aspettativa ha diritto agli assegni a carico dell'amministrazione di appartenenza. Solo per il personale delle istituzioni sanitarie di cui al comma 1, l'intero onere relativo a tali assegni, comprese le indennità di aggiornamento e di rischio, ad esclusione di ogni altra indennità che si considera assorbita dall'indennità di servizio all'estero, è assunto dal Dipartimento.

3. Il personale di cui al comma 2 conserva altresì il diritto alle prestazioni assistenziali e previdenziali, i cui contributi sono rimborsati dal Dipartimento all'amministrazione di appartenenza.

ART. 18.

(Equiparazione del servizio all'estero a quello di istituto).

1. Salvo diverse disposizioni, il servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo dal personale è equiparato, a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quelli relativi alla progressione di carriera ed al trattamento di quiescenza, al servizio di istituto prestato nell'ambito delle rispettive amministrazioni di appartenenza.

2. Al personale di cui alla lettera *a*) dell'articolo 13 si applica, inoltre, la disposizione dell'articolo 144, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativa al computo del servizio prestato in residenze disagiate e particolarmente disagiate ai fini del trattamento di quiescenza. Per la determinazione delle predette residenze si fa riferimento al decreto di cui al primo comma dell'articolo 144 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, integrato, per i Paesi che non siano

stati presi in considerazione nel decreto stesso, in quanto non vi risieda una rappresentanza italiana, da successivi decreti emanati nelle medesime forme. Ai fini degli aumenti periodici di stipendio ogni trimestre completo di servizio prestato all'estero è valutato con la maggiorazione di un terzo.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì agli insegnanti ed al personale docente di ruolo di ogni ordine e grado che sia destinato a prestare servizio in scuole che funzionino nei Paesi suddetti o che dipendano da tali Paesi e da organismi o enti internazionali.

4. Il servizio di insegnamento effettuato in un Paese in via di sviluppo è considerato, in relazione al grado documentato dell'insegnamento prestato, come titolo valutabile ad ogni effetto di legge e ai fini dei concorsi per l'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione di pari grado in Italia, qualora il personale interessato sia in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento italiano per tale insegnamento.

ART. 19.

(Trattamento economico all'estero).

1. Tutto il personale, sia del Dipartimento che comandato o a contratto a termine di natura privata, durante il servizio all'estero, percepisce, oltre allo stipendio e agli assegni fissi continuativi o previsti per l'interno, una indennità di servizio all'estero pari a quella percepita dal personale del Ministero degli affari esteri all'estero.

ART. 20.

(Congedi e spese di viaggio).

1. Al personale di cui all'articolo 13 spetta un congedo ordinario nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti e comunque non inferiore a trentasei giorni all'anno.

2. Durante il congedo ordinario è corrisposta al personale di cui all'articolo 13 l'indennità di servizio di cui all'articolo 19.

3. Al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio e trasporto degli effetti per sé e, qualora il servizio sia di durata superiore a otto mesi, anche per i familiari a carico. La misura e le modalità del rimborso sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 21.

(Trattamento economico e assicurativo per il personale con contratto a termine di diritto privato).

1. Il personale assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato può essere utilizzato nei limiti di un contingente stabilito periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Nella medesima forma sono stabilite le condizioni generali di contratto e il trattamento economico spettante per le diverse qualificazioni del personale di cui al comma 1.

3. Tale trattamento deve essere equiparato per quanto possibile al trattamento del personale di corrispondente qualificazione tecnica inviato ai sensi dell'articolo 19.

4. Il personale di cui al comma 1 è iscritto, a carico dell'amministrazione o dell'ente assuntore alle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie.

5. I rapporti assicurativi di cui al comma 4 sono regolati da apposite convenzioni concluse dall'amministrazione o dall'ente assuntore con gli istituti assicurativi.

6. I contributi per le assicurazioni sono commisurati ad apposite retribuzioni convenzionali, da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri.

7. Con apposita convenzione da stipulare con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'amministrazione o l'ente assuntore provvede inoltre ad assicurare la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni della integrità fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermità contratte durante il servizio o per causa di servizio, nonché di una indennità per il caso di morte durante il servizio o per causa di servizio, da corrispondere agli aventi diritto o, in mancanza di essi, ad altra persona designata dal dipendente a contratto.

ART. 22.

(Missioni inferiori a quattro mesi).

1. 1. Il personale di cui all'articolo 13, nonché esperti e tecnici qualificati designati allo scopo dal Dipartimento, possono essere inviati all'estero per brevi missioni di durata inferiore a quattro mesi, con provvedimento adottato dall'amministrazione o ente di appartenenza, d'intesa con il Dipartimento, o con provvedimento del Dipartimento stesso, nel quale viene indicata la qualificazione del personale o dell'esperto ai fini della corresponsione del relativo trattamento economico.

2. L'ammontare dell'indennità di cui al comma 1 è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 23.

(Riconoscimento di indennità delle organizzazioni non governative).

1. Le organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo possono ottenere il riconoscimento di idoneità da parte del Dipartimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. L'idoneità di cui al comma 1 può essere richiesta per la realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo per la selezione, forma-

zione e impiego dei volontari in servizio civile, per attività di formazione *in loco* di cittadini dei Paesi in via di sviluppo. Le organizzazioni idonee per una delle suddette attività possono inoltre richiedere l'idoneità per attività di informazione e di educazione allo sviluppo.

3. Non sono fatte salve le idoneità formalmente concesse dal Ministero degli affari esteri.

4. Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative può essere concesso a condizione che le medesime:

a) risultino costituite ai sensi degli articoli 14, 36 e 39 del codice civile;

b) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del terzo mondo;

c) non perseguano finalità di lucro e prevedano l'obbligo di destinare ogni provento anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui alla lettera b);

d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri, aventi scopo di lucro;

e) diano adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attività previste, disponendo anche delle strutture e del personale qualificato necessari;

f) documentino esperienza operativa e capacità operativa di almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in via di sviluppo, nel settore o nei settori per cui si richiede il riconoscimento di idoneità;

g) accettino controlli e ispezioni periodiche, anche a carattere amministrativo, da parte del Dipartimento ai fini del mantenimento della qualifica;

h) presentino i bilanci analitici relativi all'ultimo triennio e documentino la tenuta della contabilità;

i) siano obbligati alla presentazione sia di una relazione sullo stato di avanzamento dei programmi in corso nonché di tutti i documenti giustificativi.

5. In caso di mancato adempimento di una delle condizioni di cui al comma 4 l'idoneità è revocata di autorità ed il Dipartimento può rivalersi nei confronti della organizzazione non governativa inadempiente.

ART. 24.

(Effetti della idoneità).

1. Il Comitato direzionale verifica, ai fini della ammissione ai benefici della presente legge, la conformità ai criteri stabiliti dalla presente legge dei programmi e degli interventi predisposti dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 23.

2. Alle organizzazioni non governative riconosciute idonee possono essere concessi contributi per lo svolgimento di attività di cooperazione da loro promosse, in misura non superiore al 50 per cento dell'importo delle iniziative programmate, che deve essere integrato per la quota restante da forme autonome, dirette o indirette, di finanziamento. Tali finanziamenti indiretti debbono essere comunque garantiti da una fideiussione bancaria emessa da un istituto bancario autorizzato ad operare dalla Banca d'Italia e depositati presso il Mediocredito centrale. Per quanto concerne il finanziamento erogato dal Dipartimento, esso deve essere rendicontato secondo la normativa vigente.

3. Le modalità di concessione dei contributi e dei finanziamenti e la determinazione dei relativi importi sono stabiliti con delibera del Comitato direzionale.

4. Le attività di cooperazione svolte dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee sono da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale.

ART. 25.

(Contributi deducibili).

1. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati da persone fisiche e giuridiche in favore delle organizzazioni non governative idonee sono deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'imposta sul reddito di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, per le persone fisiche, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973, n. 598, per le persone giuridiche.

ART. 26.

(Volontari in servizio civile).

1. Ai sensi della presente legge sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi interessati, nonché di adeguata preparazione psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori della solidarietà e della cooperazione internazionali, assumono contrattualmente un impegno di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo della durata di almeno due anni, per l'esercizio di attività dirette alla realizzazione di programmi di cooperazione con organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 23, nell'ambito di programmi riconosciuti conformi alle finalità della presente legge.

2. Il contratto di cooperazione deve prevedere il programma di cooperazione nel quale si inserisce l'attività di volontariato ed il trattamento economico, previdenziale, assicurativo e assistenziale del volontario. Quest'ultimo è iscritto, a carico della organizzazione non governativa, alle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie. I contenuti di tale contratto sono definiti dal Comitato direzionale.

3. Il Comitato direzionale stabilisce ed aggiorna annualmente i criteri di congruità per il trattamento economico di cui al comma 2, tenendo conto anche del caso di volontari con precedente esperienza che siano chiamati a svolgere funzioni di rilevante responsabilità.

4. È parte integrante del contratto di cooperazione un periodo, all'inizio del servizio, non superiore a tre mesi, da destinarsi alla formazione.

5. La qualifica di volontario in servizio civile è attribuita con la registrazione del contratto di cui al comma 1 presso il Dipartimento. A tal fine il Dipartimento deve verificare la conformità del contratto con quanto previsto ai commi 2 e 3, nonché la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

6. Copia del contratto registrato è trasmesso dal Dipartimento agli uffici dello stesso aperti all'estero o, in mancanza, alla rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio.

7. Il Dipartimento comunica, per motivi di sicurezza, l'elenco del personale inviato in missione alla Direzione generale competente del Ministero degli affari esteri.

ART. 27.

(Cooperanti delle organizzazioni non governative).

1. Le organizzazioni non governative idonee possono impiegare, nell'ambito dei programmi riconosciuti conformi alle finalità della presente legge, ove previsto nei programmi stessi, con oneri a carico delle organizzazioni stesse, cittadini italiani maggiorenni in possesso delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, che assumono un impegno di cooperazione, con contratto a termine di durata inferiore a due anni, per l'espletamento di compiti di rilevante responsabilità tecnica, gestionale e organizzativa. Tale contratto deve essere conforme ai contenuti che sono definiti dal Comitato direzionale.

2. Il Dipartimento, verificata la conformità di cui al comma 1 nonché la congruità con il programma di cooperazione, registra il contratto attribuendo in tal modo la qualifica di cooperante ai sensi del presente articolo. I cooperanti dipendenti da pubblica amministrazione possono ottenere il collocamento in aspettativa non retribuito per la durata del contratto di cooperazione, previo nullaosta delle amministrazioni vigilanti.

3. Copia del contratto registrato dal Dipartimento è trasmesso agli uffici dello stesso all'estero o, in mancanza, alla rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio.

ART. 28.

(Diritto dei volontari).

1. Coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di volontari in servizio ai sensi dell'articolo 26 hanno diritto:

a) al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo nella pubblica amministrazione, nei limiti di appositi contingenti, da determinare periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto col Ministro del tesoro. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione della carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Il diritto di collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente il cui coniuge sia in servizio di cooperazione come volontario;

b) al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo;

c) alla conservazione del proprio posto di lavoro secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, e successive modificazioni e integrazioni, relative ai lavoratori chiamati alle armi per il servizio di leva, qualora beneficiino del

rinvio del servizio militare ai sensi dell'articolo 30 della presente legge.

2. Alle imprese private che concedono ai volontari e cooperanti da esse dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto a tempo determinato.

ART. 29.

(Doveri dei volontari e dei cooperanti).

1. I volontari in servizio civile e i cooperanti con contratto di breve durata per i periodi di servizio svolti nei Paesi in via di sviluppo sono soggetti alla vigilanza del capo dell'ufficio del Dipartimento all'estero e, in mancanza, del Capo della rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio, al quale comunicano l'inizio e la fine della loro attività di cooperazione.

2. I volontari ed i cooperanti di cui al comma 1 devono assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito. In nessun caso essi possono essere impiegati in operazioni di polizia o di carattere militare.

3. In caso di inosservanza di quanto disposto al comma 1 o di grave mancanza, accertata nelle debite forme, ai doveri di cui al comma 2, i volontari e i cooperanti decadono dai diritti previsti dalla presente legge.

4. Il Dipartimento può inoltre disporre il rimpatrio dei volontari e dei cooperanti:

a) quando amministrazioni, istituti, enti od organismi per i quali prestano la loro opera in un determinato Paese cessino la propria attività, o la riducano tanto da non essere più in grado di servirsi della loro opera;

b) quando le condizioni del Paese nel quale essi prestano la loro opera mutino in modo da impedire la prosecuzione della loro attività o il regolare svolgimento di essa.

5. Gli organismi non governativi idonei possono rescindere i contratti di cooperazione e disporre il rimpatrio del volontario o cooperante interessato in caso di grave inadempienza degli impegni da questo assunti, previa comunicazione delle motivazioni al Dipartimento e conseguente autorizzazione di quest'ultimo.

ART. 30.

(Servizio militare: rinvio e dispensa).

1. I volontari in servizio civile che prestano la loro opera in un Paese in via di sviluppo e che debbano ancora effettuare il servizio militare obbligatorio di leva, possono, in tempo di pace, chiederne il rinvio al Ministero della difesa, il quale è autorizzato a concederlo per la durata del servizio all'estero, a condizione che il richiedente sia sottoposto a visita medica ed arruolato.

2. Al termine di un biennio di effettivo e continuativo servizio nei Paesi suindicati, i volontari che abbiano ottenuto il rinvio del servizio militare ai sensi del comma 1 hanno diritto ad ottenere la definitiva dispensa dal Ministero della difesa.

3. Le condizioni di ammissione ai rinvii e alla dispensa definitiva sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.

4. Nel caso in cui un volontario, pur avendo tempestivamente iniziato il servizio all'estero cui si è impegnato, non raggiunga il compimento di un biennio di servizio, decade dal beneficio della dispensa. Tuttavia se l'interruzione avviene per i motivi di cui al comma 4 dell'articolo 29 o per documentati motivi di salute o di forza maggiore, il tempo trascorso in posizione di rinvio nel Paese di destinazione è proporzionalmente computato ai fini della ferma militare obbligatoria.

ART. 31.

(Banca dati informativi).

1. È istituita, presso il Dipartimento, una banca dati in cui sono inseriti tutti i

contratti, le iniziative, i programmi connessi con l'attività di cooperazione disciplinata dalla presente legge e la relativa documentazione.

2. L'accesso alla banca dati è pubblico salvo i limiti previsti dall'ordinamento.

3. Le modalità di accesso sono disciplinate con il regolamento di attuazione della presente legge di cui all'articolo 33, comma 2.

4. In attesa dell'entrata in funzione della banca dati il Dipartimento è tenuto comunque a garantire l'accesso alle informazioni di cui al comma 1.

ART. 32.

(Stanziamenti).

1. Con la legge finanziaria è determinata ogni anno l'entità globale dei fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo bilaterale e multilaterale.

2. Gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo in tutte le sue forme, devono essere calcolati tenendo conto degli impegni internazionali dello Stato.

3. Con gli stanziamenti disposti, il Dipartimento è autorizzato a provvedere alle spese per l'eventuale personale aggiuntivo, per l'organizzazione, la sistemazione logistica ed il funzionamento del Dipartimento stesso, nonché per il pagamento degli stipendi e voci accessorie agli stessi, l'indennità di lavoro straordinario, per le missioni del personale dipendente ordinario, comandato e aggiuntivo, per le missioni all'estero e in Italia disposte dal Dipartimento per l'espletamento dei compiti di controllo, gestione e valutazione, per il finanziamento delle visite in Italia di qualificate personalità di Paesi in via di sviluppo e di organismi donatori bilaterali e multilaterali invitate per la trattazione con il Dipartimento dei problemi attinenti in applicazione alla presente legge alla cooperazione allo sviluppo. Il CIPE determina, sulla base delle esigenze di programmazione annuale, la quota massima di stanziamento da destinare alle spese di cui al

presente comma. Detta quota non potrà comunque superare il 3 per cento dello stanziamento in bilancio per ogni esercizio finanziario.

ART. 33.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. La legge 26 febbraio 1987, n. 49, è abrogata.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il regolamento di attuazione della legge stessa ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1980, n. 400. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'emanazione dei provvedimenti attuativi, il Comitato direzionale impartisce le direttive per assicurarne l'immediata operatività e per garantire la continuità delle iniziative in corso di attuazione in base alla legge 26 febbraio 1987, n. 49. A tal fine il Comitato direzionale adotta, con propria delibera, i provvedimenti necessari, ivi compresa la proroga di tutti i contratti, anche di lavoro.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato direzionale esamina le singole iniziative di cui al comma 2, verifica il relativo stadio di attuazione, adotta, ove necessario i provvedimenti adeguati e delibera quali devono essere attribuite alla gestione dell'unità operativa di cui al comma 4 dell'articolo 9. Fino a tale momento la gestione operativa delle iniziative è assicurata dagli uffici esistenti.

4. Gli organismi di organizzazione attiva e di controllo previsti dalla presente legge sono istituiti entro trenta giorni dalla sua data di entrata in vigore.

5. La documentazione anche contabile delle precedenti gestioni è trasferita al Comitato direzionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

